



# COMUNE DI POJANA MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

## COPIA

N.ro 97 Reg. Delib.

Del 19.12.2011

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004, PRESSO IL COMUNE DI POJANA MAGGIORE: APPROVAZIONE SCHEMA**

L'anno DUEMILAUNDICI addi DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18,45 nella Residenza Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CAVION Gabriele - Sindaco	X	
ANDRIOLO Maurizio - Assessore	X	
FONTANA Graziano - Assessore	X	
VERONESE Mauro - Assessore		X
GINATO Federico - Assessore	X	
MANFRIN Tiziana - Assessore		X
FAEDO Luca - Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TAMMARO dott.ssa Laura, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sig. CAVION Gabriele, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

Oggetto:

**CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004, PRESSO IL COMUNE DI POJANA MAGGIORE: APPROVAZIONE SCHEMA.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione Giunta Unione n. 21 del 06.06.2008, con cui si integrava la programmazione del fabbisogno di personale dell'Unione per il triennio 2008/2010 – approvata con precedente atto n. 11 in data 15.02.2008 – prevedendo, con decorrenza dal 1° luglio 2008, il trasferimento all'Unione anche dei dipendenti dei Comuni associati adibiti ai servizi di “gestione e manutenzione strade – segnaletica, verde pubblico, illuminazione pubblica” conferiti all'Unione stessa, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 47, commi 1 - 4 della Legge 29.12.1990, n. 428, come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165: ciò in linea con quanto già deciso per i dipendenti comunali addetti ai Servizi di Polizia Locale (polizia municipale, amministrativa e commerciale) ed ai Servizi di Trasporto scolastico;

**CONSIDERATA** la pluralità delle mansioni svolte, nelle realtà dei piccoli Comuni, dagli operai i quali si sono occupati, oltre che dei servizi ora trasferiti all'Unione, anche delle piccole manutenzioni degli edifici comunali e/o di attività ascrivibili ai servizi ecologici (quali spazzamento strade e altre aree pubbliche, custodia ecocentro) e/o dei servizi cimiteriali (manutenzione cimiteri, illuminazione votiva);

**RITENUTA**, pertanto, l'opportunità di concordare con l'Unione – come già fatto a partire dal 1° luglio 2008 - la stipula di una convenzione che consenta al Comune il prosieguo dell'utilizzo a tempo parziale di taluni dipendenti trasferiti all'Unione, per lo svolgimento di servizi rimasti in competenza del Comune stesso: ciò al fine di contemperare con l'esigenza del potenziamento dei servizi trasferiti all'Unione l'altrettanto importante esigenza di prevenire possibili disfunzioni o diseconomie nei servizi pubblici tuttora gestiti in proprio dal Comune;

**VISTA** la proposta del Responsabile dei Servizi manutentivi dell'Unione Geom. Roberto Garolla, il quale, avendo sentito i Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni associati, ha verificato l'entità e la natura delle esigenze rappresentate dal Comune di Pojana Maggiore in merito all'utilizzo del personale trasferito per una parte dell'orario di lavoro ed ha pertanto ritenuto compatibile con le necessità di funzionamento della propria Area l'assegnazione per 15 ore settimanali di n. 1 Operaio professionale cat. B;

**VISTO** l'art. 14 del Capo II del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali in data 22.01.2004, avente ad oggetto “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, che trova applicazione nella fattispecie e nel quale è fra l'altro precisato che l'utilizzazione parziale del lavoratore da parte di altro Ente “non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale”;

**ATTESO** che questo Ente intende perfezionare con l'Unione Comuni del Basso Vicentino l'accordo per mettere a sua disposizione - con la modalità della c.d. assegnazione di cui all'art. 14 del C.C.N.L. sopra citato – il personale sopra indicato per una parte dell'orario di lavoro settimanale, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato alla presente, che si ritiene meritevole di approvazione in quanto conforme all'art. 14 del C.C.N.L. di cui sopra, ed inoltre adeguato a soddisfare – secondo lo spirito di collaborazione organizzativa che deve informare i rapporti istituzionali tra l'Unione ed i Comuni aderenti – l'esigenza di continuità delle attività amministrativa tuttora gestite dai singoli Comuni, compatibilmente con l'ottimale funzionamento dei servizi trasferiti in capo a questa Unione: tutto ciò in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi erogati alla comunità residente nel territorio dell'Unione nonché alla diffusione di cultura, modi e strumenti omogenei fra gli apparati dei

Comuni e quello dell'Unione, in linea con i principi di organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 19 dello Statuto dell'Unione medesima;

RITENUTO opportuno autorizzare il Segretario Comunale per la relativa stipula con il competente Responsabile del Servizio Personale dell'Unione, conformemente alle indicazioni sopra riportate, concernenti la categoria ed il profilo professionale dei dipendenti assegnati nonché il relativo orario parziale di utilizzo;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di stipulare la convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i sopra espressi pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITO il Segretario comunale, la quale rileva che la convenzione in oggetto – riguardando l'assegnazione a tempo parziale di personale dell'Unione al servizio di questo Comune facente parte dell'Unione medesima – non ha diretta incidenza sulla sommatoria della spesa annua del personale dei Comuni e dell'Unione, da quantificarsi in via previsionale ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), in base ai criteri indicati nel parere n. 130/2009 in data 15 luglio 2009 dalla Corte dei Conti – Sezione regionale del Veneto;

#### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per tutti i motivi sopra esposti, lo schema di convenzione da stipularsi con l'Unione Comuni del Basso Vicentino per l'utilizzo di n. 1 Operaio professionale – cat. B distaccato a tempo parziale (15 ore settimanali) ai fini dello svolgimento di servizi rimasti in competenza dei Comuni stessi - nel testo allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione - per il periodo di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2012;
- 2) DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale alla stipula della convenzione con l'Unione Comuni del Basso Vicentino, integrando lo schema allegato in base alle indicazioni contenute nelle premesse, concernenti la categoria ed il profilo professionale dei dipendenti dell'Unione assegnati a ciascun Ente nonché il relativo orario parziale di utilizzo;
- 3) DI DEMANDARE al responsabile del servizio l'adozione del relativo impegno di spesa a finanziamento del presente servizio gravandone l'onere a carico del redigendo Bilancio di Previsione 2012;
- 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali in data 1.4.1999, a titolo di informazione successiva prevista dall'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

Successivamente

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

## ALLEGATO

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO - ANNO 2012

Con il presente atto convenzionale in forma di..... a valere tra le parti ad ogni effetto tra:  
- l'Unione Comuni del Basso Vicentino", con sede presso il Municipio di Orgiano (VI), via Roma n. 9 - CF....., rappresentata dal Responsabile del Servizio Personale – gestione giuridica ..... domiciliato per la sua carica presso la sede, e  
- il Comune di ....., con sede presso il Municipio in ..... - CF....., rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale..... domiciliato per la sua carica presso la sede, di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" e "parti";  
premessi:

- che l'art. 14 del C.C.N.L. Regioni - Enti locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, precisando che "il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina delle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione";

- che le due Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di \_\_\_\_\_, della prestazione lavorativa di dipendenti in forza all'Unione di Comuni, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi erogati alla comunità residente nel territorio dell'Unione nonché alla diffusione di cultura, modi e strumenti omogenei fra gli apparati dei Comuni e quello dell'Unione, in linea con i principi di organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 19 dello Statuto dell'Unione medesima;  
tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue.

#### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di personale dell'Unione di Comuni del Basso Vicentino assegnato al Comune di \_\_\_\_\_ per periodi predeterminati e per tutto o parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse.

#### Art. 2 - Individuazione del personale assegnato

1. L'Unione individua come segue il personale assegnato temporaneamente al Comune di \_\_\_\_\_, chiamato ad operare sulla base delle indicazioni di quest'ultimo:
  - Sig. \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_;
  - Sig. \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_.

#### Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione

1. Per il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 è definito il seguente tempo di lavoro presso il Comune. Eventuali modifiche saranno concordate fra le due rispettive Giunte.
  - Sig. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ore settimanali – periodo \_\_\_\_\_;
  - Sig. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ore settimanali – periodo \_\_\_\_\_.
2. Il Comune può organizzare il personale assegnato nell'ambito del tempo di lavoro come sopra definito, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Al personale assegnato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.

#### Art. 4 - Gestione del personale assegnato

1. L'Unione assente all'utilizzo del personale assegnato sulla base del tempo di lavoro sopra definito, in quanto lo stesso contempera le proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune.

2. Il Comune di \_\_\_\_\_ provvede alla gestione del personale dell'Unione allo stesso assegnato, impegnandosi ad utilizzarlo nell'ambito di servizi afferenti alla specifica professionalità posseduta e con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro straordinario.
3. Il rapporto di lavoro del personale assegnato, ivi compresa la disciplina delle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Unione titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di \_\_\_\_\_.
4. La gestione delle assenze è effettuata dall'Unione, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

#### Art. 5 - Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 1 anno decorrente dal 1° Gennaio 2012.
2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza al fine di valutarne:
  - la possibile proroga ai medesimi patti;
  - una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.

#### Art. 6 - Oneri finanziari

1. Le spese per il trattamento economico da corrispondere al personale assegnato, compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, verranno ripartite tra le amministrazioni in rapporto al numero di ore di servizio rese a favore di ciascuno dei due enti convenzionati, salvo le spese per il lavoro straordinario, gli altri emolumenti accessori ed il rimborso spese di trasferta di interesse di un solo Ente, che le assumerà in forma specifica e separata.
2. Tenuto conto che il personale assegnato è dipendente dell'Unione, sarà quest'ultima ad erogare al dipendente il trattamento economico fondamentale e chiederà al Comune di \_\_\_\_\_ il rimborso della quota di sua competenza ogni tre mesi.
3. Ciascuno dei due Enti adotterà i provvedimenti per la corresponsione ai dipendenti degli emolumenti economici accessori. Ulteriori intese in proposito potranno essere definite fra le amministrazioni dopo che l'Unione avrà perfezionato con le rappresentanze sindacali apposito accordo collettivo decentrato sull'utilizzo delle risorse economiche di cui all'art. 13, C.C.N.L. 22.01.2004.

#### Art. 7 – Modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in assegnazione e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi del Comune di \_\_\_\_\_ e dell'Unione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

#### Art. 8 - Inadempimenti - risoluzione della convenzione - controversie

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:
  - gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato;
  - gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
  - quando il Comune di \_\_\_\_\_ utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
  - quando l'Unione contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso il Comune di \_\_\_\_\_;
  - quando il Comune di \_\_\_\_\_ non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
  - quando una delle amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

3. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione alla Giunta dell'Unione.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Data.....

Per l'Unione di Comuni del Basso Vicentino.....

Per il Comune di \_\_\_\_\_.....

Il personale interessato, attestante il proprio consenso ai fini di cui all'art. 14, comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2004 .....

.....





# COMUNE DI POJANA MAGGIORE

36026 - PROVINCIA DI VICENZA

---

**PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000 n° 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:**

**CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004, PRESSO IL COMUNE DI POJANA MAGGIORE: APPROVAZIONE SCHEMA**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:** Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria Tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio**

f.to Laura Tamaro

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:** Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile parere **FAVOREVOLE**

**Il Ragioniere Comunale**

f.to Evenzio Zanellato

POJANA MAGGIORE, 19.12.2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAVION Gabriele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to TAMMARO dott.ssa Laura

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(Art. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari e pubblicato il giorno 16.01.2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì 16.01.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to TAMMARO dott.ssa Laura

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
TAMMARO dott.ssa Laura

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.-

Lì 16.01.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
TAMMARO dott.ssa Laura